

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 327/01	Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2001 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	1
	Commissione	
2001/C 327/02	Tassi di cambio dell'euro	4
2001/C 327/03	Aiuti di Stato — Italia (Sardegna) — Aiuto C 5/2001 (ex N 775/2000) relativo ad aiuti intesi a compensare i danni provocati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE	5
2001/C 327/04	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	11
2001/C 327/05	Comunicazione della Commissione relativa ai tassi di riferimento/attualizzazione in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2001	14
2001/C 327/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2627 — Otto Versand/Sabre/Travelocity JV) ⁽¹⁾	15
2001/C 327/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2471 — Accenture/Lagardère/JV) ⁽¹⁾	16
2001/C 327/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2588 — Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal) ⁽¹⁾	16
2001/C 327/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2614 — ThyssenKrupp/Camom/Eurig) ⁽¹⁾	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 327/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2387 — Heineken/Bayerische Brauholding/JV) ⁽¹⁾	17
2001/C 327/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2508 — Fortum/OM/JV) ⁽¹⁾	18
2001/C 327/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.2297 — BP Chemicals/Solvay (PP)] ⁽¹⁾	18
2001/C 327/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2299 — BP Chemicals/Solvay/HDPE JV) ⁽¹⁾	19
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 327/14	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi	20



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO****dell'8 novembre 2001****relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione della
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

(2001/C 327/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1947/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visti gli elenchi dei candidati presentati dai governi degli Stati membri, per quanto riguarda i rappresentanti dei governi, e quelli trasmessi dalla Commissione, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, con decisione del 19 ottobre 1988 ⁽³⁾, ha nominato i membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 19 ottobre 1998 al 18 ottobre 2001.
- (2) Si rende necessario provvedere alla nomina per un periodo di tre anni dei membri titolari e supplenti in rappresentanza dei governi degli Stati membri e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- (3) Spetta alla Commissione nominare i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 19 ottobre 2001 al 18 ottobre 2004:

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 336 del 4.11.1998, pag. 1.

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Michel DE GOLS	Sig. Luc VAN HAMME
Danimarca	Sig. Peter NEDERGAARD	Sig.ra Charlotte GEDE
Germania	Sig. Wolfgang KOBERSKI	Sig.ra Sybille RÖSELER
Grecia	Sig. Antonios CHRISTODOULOU	Sig.ra Stamatia PISSIMISSI
Spagna	Sig.ra Cristina GALACHE MATABUENA	Sig.ra Carmen BRIONES GONZÁLEZ
Francia	Sig. Marc BOISNEL	Sig. Robert MOUNIER-VEHIER
Irlanda	Sig. William JESTIN	Sig. John KELLEHER
Italia	Sig.ra Maria Teresa FERRARO	Sig. Michele TIRABOSCHI
Lussemburgo	Sig.ra Nadine WELTER	Sig. Paul WEBER
Paesi Bassi	Sig. C. J. VOS	Sig. M. BLOMSMA
Austria	Sig. Andreas SCHALLER	Sig.ra Birgit STIMMER
Portogallo	Sig. José CORREIA DE BRITO XAVIER	Sig.ra Fernanda SANTIAGO
Finlandia	Sig. Matti SALMENPERÄ	Sig. Tuomo ALASOINI
Svezia	Sig.ra Inger OHLSSON	Sig.ra Gunilla MALMBORG
Regno Unito	Sig. George CLARK	Sig. Tony MARTIN

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Herman FONCK	Sig. Marc VANDERCAMMEN
Danimarca	Sig.ra Annette BENDIXEN	Sig. Jan Toft RASMUSSEN
Germania	Sig. Dieter POUGIN	Sig. Reinhard DOMBRE
Grecia	Sig. Stefanos LEMOS	Sig. Demetris MOSCHOIANNIS
Spagna	Sig.ra Rosario MORILLO	Sig.ra María Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Francia	Sig. Jean-Paul PEULET	Sig. Michel DECAYEUX
Irlanda	Sig.ra Rosheen CALLENDER	Sig. Liam BERNEY
Italia	Sig.ra Gloria MALASPINA	Sig. Angelo MASETTI
Lussemburgo	Sig. René PIZZAFERRI	Sig. Nicolas HOFFMANN
Paesi Bassi	Sig. J. Wim SPRENGER	Sig. A. WOLTMEIJER
Austria	Sig.ra Renate CZESKLEBA	Sig. Gerhard STEMBERGER
Portogallo	Sig. João DE DEUS GOMES PIRES	Sig. Joaquim DIONISIO
Finlandia	Sig.ra Marjaana VALKONEN	Sig.ra Leila KURKI
Svezia	Sig. Sven BERGSTRÖM	Sig. Mats ESSEMYR
Regno Unito	Sig. David FEICKERT	Sig. Richard EXELL

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Roland WAEYAERT	Sig. Arnout DE KOSTER
Danimarca	Sig.ra Henriette BENNICKE	Sig. Per LAURENTS
Germania	Sig.ra Barbara DORN	Sig.ra Renate HORNUNG-DRAUS
Grecia	Sig.ra Eugenia TSOUMANTI-SPENTZA	Sig. Elias TSAMOUSSOPOULOS
Spagna	Sig.ra Ángeles ASENJO	Sig.ra Rosario ESCOLAR POLO
Francia	Sig. Michel DAMEZ FONTAINE	Sig. Emanuel JULIEN
Irlanda
Italia	Sig. Carlo TERRANEO	Sig.ra Stefania ROSSI
Lussemburgo	Sig. Nicolas WELSCH	Sig. Georges SANTER
Paesi Bassi	Sig. J. W. VAN DEN BRAAK	Sig. G. A. M. VAN DER GRIND
Austria	Sig. Heinrich BRAUNER	Sig. Christian PARAK
Portogallo	Sig.ra Alexandra COSTA ARTHUR	Sig. Luís MORALES
Finlandia	Sig. Tapani SAUKKONEN	Sig. Martti VIRTANEN
Svezia	Sig.ra Marie-Louise THORSÉN LIND	Sig. Eric JANNERFELDT
Regno Unito	Sig. Simon BLAKE	Sig. Dominic JOHNSON

Articolo 2

Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati dell'Irlanda.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BOUTMANS

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 novembre 2001

(2001/C 327/02)

1 euro	=	7,4449	corone danesi
	=	9,4082	corone svedesi
	=	0,6194	sterline inglesi
	=	0,8791	dollari USA
	=	1,4052	dollari canadesi
	=	108,02	yen giapponesi
	=	1,4573	franchi svizzeri
	=	7,894	corone norvegesi
	=	96,32	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6982	dollari australiani
	=	2,1337	dollari neozelandesi
	=	8,659	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

AIUTI DI STATO — ITALIA (SARDEGNA)

Aiuto C 5/2001 (ex N 775/2000) relativo ad aiuti intesi a compensare i danni provocati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue)**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2001/C 327/03)

Con la lettera del 2 febbraio 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in esame entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera del 26 ottobre 2000 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legge regionale della Sardegna, del 25 ottobre 2000, relativa ad interventi per compensare i danni arrecati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

L'articolo 2 della legge regionale prevede l'erogazione di aiuti a titolo di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria. Per concedere gli indennizzi le autorità italiane si avvarranno delle disposizioni della legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, nonché del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 concernente un regolamento per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge n. 218/88. Sono previsti aiuti pari al 100 % del valore di mercato degli animali abbattuti.

L'articolo 3 della legge regionale prevede l'erogazione di indennizzi agli allevatori nelle cui aziende sono morti animali a causa della blue tongue e di indennizzi per il minore reddito conseguente all'abbattimento o alla morte degli animali. Le autorità italiane intendono indennizzare i produttori per gli animali morti di blue tongue nell'azienda secondo le stesse modalità previste per gli animali abbattuti. L'articolo 3 prevede inoltre aiuti destinati ad indennizzare gli allevatori per le perdite di reddito conseguenti all'abbattimento o alla morte degli animali.

Un provvedimento delle autorità pubbliche ha vietato agli allevatori di spostare dall'azienda ovini, caprini, bovini e bufali fino

a quando la situazione epidemiologica lo consenta nuovamente. Per provvedere all'alimentazione del bestiame gli allevatori dovranno acquistare foraggi, con conseguente aumento dei costi per l'alimentazione del bestiame. L'articolo 4 della legge regionale provvede a compensare tali costi aggiuntivi.

Applicando gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁾ (di seguito denominati «orientamenti»), la Commissione ha ritenuto che le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale soddisfino le condizioni per poter essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'articolo 5 della legge regionale autorizza l'amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese e alle cooperative di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che hanno subito una riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali superiore al 20 % (zone agricole svantaggiate) o al 30 % (altre zone) rispetto alla media dell'ultimo triennio. Tali aiuti sono destinati a compensare le perdite connesse alla mancanza di materia prima da trasformare. Alla misura è destinato un importo di 5 miliardi di ITL.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della legge regionale, le condizioni fissate dagli orientamenti non risultano soddisfatte.

In proposito le autorità italiane hanno sottolineato che si limiteranno a indennizzare esclusivamente le cooperative per i maggiori costi fissi derivanti dai minori conferimenti a seguito della blue tongue.

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

Il punto 11.4 degli orientamenti non prevede alcuna disposizione relativa all'erogazione alle imprese di trasformazione di indennizzi per i danni causati da epizoozie.

La Commissione ritiene che, anche se le autorità italiane riservano il beneficio degli aiuti alle cooperative, non sia dimostrato un nesso causale tra la malattia (blue tongue) e la riduzione dei conferimenti. In particolare, la regione è stata colpita dalla siccità (cfr. aiuto N 745/2000), che può aver contribuito a determinare la riduzione dei quantitativi conferiti. Inoltre, talune cooperative possono registrare una diminuzione delle materie prime per motivi diversi dalla blue tongue (o dalla siccità).

In virtù del punto 11.3.8. degli orientamenti, che consente esclusivamente di erogare indennizzi agli agricoltori oppure alle associazioni di produttori di appartenenza, non è possibile applicare per analogia le regole in questione alle imprese di trasformazione. In generale, la Commissione ritiene che gli impianti agroindustriali siano flessibili in materia di gestione delle fonti di approvvigionamento. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e una minore redditività, ma non sembra giustificare un'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola.

Non avendo le autorità italiane proposto altre basi giuridiche per l'esame e l'eventuale approvazione della misura di aiuto prevista all'articolo 5 della legge regionale, risulta che l'aiuto debba essere considerato un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto ad alleviare le imprese agroindustriali delle spese che esse devono normalmente sostenere nell'ambito della loro gestione corrente. In linea di principio tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato comune.

Per i motivi che precedono, in questa fase del procedimento la Commissione dubita che le misure proposte dall'Italia nel quadro dell'articolo 5 della legge regionale notificata possano essere considerate aiuti destinati ad agevolare talune attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure di aiuto notificate.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Procedimento

Con lettera del 24 novembre 2000, registrata il 29 novembre 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge regionale della Sardegna relativa ad interventi per compensare i danni arrecati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La legge è stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 25 ottobre 2000. Tuttavia, l'articolo 10 della summenzionata legge subordina la concessione di alcuni degli aiuti previsti all'approvazione da parte della Commissione nel quadro della procedura di cui agli articoli 87 e 88 del trattato.

Con lettera del 15 dicembre 2000, registrata il 19 dicembre 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione

europea ha trasmesso alla Commissione i complementi d'informazione richiesti con lettera del 13 dicembre 2000.

2. Descrizione

Nell'agosto 2000 la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è comparsa in Sardegna e si è propagata in tutta l'isola, malgrado i provvedimenti delle autorità pubbliche. La diffusione dell'epizoozia è stata favorita dalle condizioni climatiche (tempo caldo e secco).

La blue tongue degli ovini ha una considerevole incidenza sull'economia agricola della Sardegna, fondata in ampia misura sull'attività agropastorale. La Sardegna conta 4 milioni di ovini (il 40 % del totale italiano). Il valore aggiunto lordo della filiera latte ovino rappresenta il 20 % del valore aggiunto agricolo della regione.

Per combattere l'epizoozia, il 28 agosto 2000 le autorità sanitarie italiane hanno disposto il divieto di movimentazione di ruminanti domestici e selvatici originari o provenienti dalla Sardegna (compresi sperma, ovuli e embrioni) verso il resto del territorio nazionale e gli altri Stati membri dell'Unione europea. È stato inoltre disposto il divieto di movimentazione degli stessi animali dalla provincia di Cagliari verso il restante territorio regionale e l'obbligo per i servizi veterinari provinciali delle altre province di effettuare controlli clinici nelle aziende in cui siano stati introdotti ovini della Sardegna da meno di due mesi.

Successivamente, le autorità regionali hanno adottato il decreto n. 34 del 5 settembre 2000 recante norme urgenti per il controllo della blue tongue⁽²⁾, che ha vietato su tutto il territorio della Sardegna lo spostamento dalle aziende di ovini, caprini, bovini, bufali e animali allevati di specie selvatiche. Il decreto rende inoltre obbligatoria la lotta contro gli insetti vettori della malattia.

Il 16 ottobre 2000 le autorità sanitarie della Sardegna hanno adottato il piano di lotta ed eradicazione della blue tongue in Sardegna, che prevede le seguenti misure:

- controllo sanitario degli animali delle specie sensibili;
- disciplina della movimentazione degli animali;
- lotta contro l'insetto vettore;
- misure di sorveglianza epidemiologica;
- miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti;
- educazione sanitaria degli operatori del settore;
- ricerca scientifica sulla propagazione della malattia.

Il 25 ottobre 2000 il Consiglio regionale della Sardegna ha adottato la legge regionale relativa ad interventi per compensare i danni arrecati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue), che è stata notificata alla Commissione per l'esame di conformità ai sensi degli articoli da 87 a 89 del trattato.

⁽²⁾ Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Sardegna* n. 29 del 19.9.2000, pag. 1958.

Indennizzi per gli animali abbattuti

L'articolo 2 della legge regionale prevede l'erogazione di 50 miliardi di ITL a titolo di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria. Per concedere gli indennizzi le autorità italiane si avvarranno delle disposizioni della legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali ⁽³⁾, nonché del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 concernente un regolamento per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 ⁽⁴⁾.

L'articolo 2, paragrafo 4, della legge n. 218/88 stabilisce che ai proprietari degli animali abbattuti venga corrisposta un'indennità pari al 100 % del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria. Il decreto ministeriale n. 298/89 stabilisce le modalità dettagliate per tipo di animale. Per gli ovini e i caprini il valore medio degli animali è la media aritmetica dei prezzi per specie e categoria rilevati sul mercato di Foggia (per l'Italia meridionale e le isole), riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi delle Camere di commercio precedente l'ordinanza di abbattimento.

Indennizzi relativi agli animali morti

L'articolo 3 della legge regionale prevede l'erogazione di indennizzi agli allevatori nelle cui aziende sono morti animali a causa della blue tongue e di indennizzi per il minore reddito conseguente all'abbattimento o alla morte degli animali.

Le disposizioni della legge nazionale consentono soltanto di indennizzare gli allevatori per un importo pari al valore di mercato dei capi abbattuti per ordine delle autorità pubbliche. Tuttavia, l'inopinata, rapida ed estesa diffusione della blue tongue in Sardegna nella tarda estate 2000 ha provocato la morte di un numero considerevole di animali nelle aziende, indipendentemente dalla volontà e dalle iniziative di difesa degli allevatori. L'insorgenza contemporanea della blue tongue in diverse località della Sardegna ha richiesto un certo tempo affinché i servizi veterinari potessero reagire, cosicché diversi capi sono morti nelle aziende prima che le autorità sanitarie emanassero l'ordinanza. Le autorità italiane comunicano che gli animali morti in queste circostanze non superano il 2 % del totale potenzialmente interessato.

Le autorità italiane intendono indennizzare i produttori per gli animali morti di blue tongue nell'azienda, secondo le stesse modalità previste per gli animali abbattuti (legge n. 218/88). Gli indennizzi verranno concessi soltanto in caso di certificazione veterinaria della morte per blue tongue; inoltre, i dati dovranno essere compatibili con i registri di stalla visti dalle autorità sanitarie locali.

Per la summenzionata misura è prevista una spesa di 9,2 miliardi di ITL.

⁽³⁾ Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 144 del 21.6.1988.

⁽⁴⁾ Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 198 del 25.8.1989.

Aiuti intesi a compensare le perdite di reddito degli allevatori

L'articolo 3 prevede inoltre aiuti destinati ad indennizzare gli allevatori per le perdite di reddito conseguenti all'abbattimento o alla morte degli animali. Il calcolo delle perdite si fonda sul fatto che la maggior parte delle greggi è destinata alla produzione lattiera. La perdita di produzione viene calcolata su un periodo di un anno. Infatti, gli ovini da latte in Sardegna hanno una produttività stagionale (gennaio-luglio) e il blocco della movimentazione impedirà di sostituire gli animali abbattuti e di disporre di capi da mettere in produzione prima dell'autunno 2001.

È previsto un aiuto pari al 90 % della perdita calcolata. La tabella seguente riporta il metodo di calcolo degli aiuti per la perdita di reddito:

Calcolo dell'aiuto (ITL/ovino)	Ovini comuni		Ovini iscritti nel LG ⁽¹⁾	
	ZN ⁽²⁾	ZS ⁽³⁾	ZN	ZS
Produzione commercializzabile	225 000		285 000	
Costi intermedi	45 000		55 000	
Perdita di reddito	180 000		230 000	
Riduzione premio comunitario	34 000	46 000	34 000	46 000
Perdita di reddito	214 000	226 000	264 000	276 000
Aliquota dell'aiuto	90 %			
Importo dell'aiuto	192 600	203 400	237 600	248 400

⁽¹⁾ Libro genealogico o registro anagrafico.

⁽²⁾ Zone normali.

⁽³⁾ Zone agricole svantaggiate.

Ai fini della tabella, i costi intermedi comprendono i costi di alimentazione (foraggi e mangimi) e le spese veterinarie, che rappresentano un guadagno per i produttori. Per contro, l'indennizzo tiene conto anche del fatto che il reddito dei produttori diminuirà nel 2001 a seguito dell'abbattimento degli ovini nel 2000 e della conseguente minore produzione lattiera nel 2001. Il premio comunitario comprende il premio compensativo ovino e il premio mondo rurale (previsto soltanto per le zone agricole svantaggiate) per il 2001 istituiti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore ovino, a norma del regolamento (CE) n. 2467/98 ⁽⁵⁾.

Per la summenzionata misura vengono stanziati 60,8 miliardi di ITL.

Aiuti a sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame

Il decreto del 5 settembre 2000 ha vietato agli allevatori di spostare dall'azienda ovini, caprini, bovini e bufali fino a quando la situazione epidemiologica lo consenta nuovamente. Per provvedere all'alimentazione del bestiame gli allevatori dovranno acquistare foraggi con conseguente aumento dei costi per l'alimentazione del bestiame. L'articolo 4 della legge regionale prevede a compensare tali costi aggiuntivi.

⁽⁵⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

Nella tabella seguente figurano gli importi dell'aiuto per tipo di animale e per quota di riduzione della superficie del pascolo:

Percentuale di riduzione del pascolo	Costi di alimentazione aggiuntivi (ITL)	
	Ovini/capriani	Bovini/bufali
0 %	—	—
5 %	6 300	37 800
10 %	12 300	73 800
15 %	18 000	108 000
20 %	23 500	141 000
25 %	29 000	174 000
30 %	34 000	204 000
35 %	39 000	234 000
40 %	44 000	264 000
45 %	49 000	294 000
50 %	53 500	321 000

Le autorità italiane hanno calcolato gli aiuti sopraindicati considerando che, in condizioni normali in Sardegna, un ovino (animale adulto) ha un fabbisogno alimentare di 350 unità foraggere (UF) l'anno. Al costo di 360 ITL/UF, l'alimentazione di un ovino adulto costa 126 000 ITL l'anno. Se la superficie del pascolo diminuisce del 5 %, il costo aggiuntivo per l'aprovvisionamento esterno è pari a 6 300 ITL/ovino. Tale riduzione del 5 % tiene conto non soltanto della riduzione fisica della superficie del pascolo, bensì anche della durata del divieto di spostamento (ad esempio, in caso di riduzione del 20 % della superficie abituale di pascolo per un periodo di tre mesi, si considererà una riduzione del 5 %). I beneficiari dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici indicate mediante adeguati documenti catastali.

In caso di riduzione inferiore al 5 % non è previsto alcun aiuto. L'importo massimo dell'aiuto per azienda è fissato a 2 milioni di ITL.

Per la summenzionata misura vengono stanziati 10 miliardi di ITL.

Aiuti alle imprese di trasformazione

L'articolo 5 della legge regionale autorizza l'amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese e alle cooperative di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici con sede legale in Sardegna, che hanno subito una riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali superiore al 20 % (zone agricole svantaggiate) o al 30 % (altre zone) rispetto alla media dell'ultimo triennio. Tali aiuti sono destinati a compensare le perdite connesse alla mancanza di materia prima da trasformare.

Alla summenzionata misura è destinato un importo di 5 miliardi di ITL.

Campagna informativa

Per far rientrare l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'epidemia di blue tongue, che ha determinato la riduzione del

consumo di prodotti agroalimentari, l'articolo 8 della legge regionale prevede la realizzazione di campagne informative che rassicurino sull'inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla sicurezza dei prodotti.

Per la summenzionata misura viene stanziato un miliardo di ITL.

3. Valutazione

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è necessario che le misure determinino un beneficio finanziario per imprese che non lo avrebbero realizzato in una situazione economica normale. Gli aiuti devono essere concessi a determinate imprese, l'intervento deve comportare l'utilizzazione di risorse pubbliche e l'aiuto dev'essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

Gli indennizzi per l'abbattimento degli animali (articolo 2), gli animali morti (articolo 3), e le perdite di reddito (articolo 3), gli aiuti a sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame (articolo 4) e gli aiuti alle imprese di trasformazione per la diminuzione delle materie prime (articolo 5) soddisfano prima facie tutte le condizioni sopraelencate. Innanzitutto, l'intervento prevede l'utilizzazione di 135 miliardi di ITL del bilancio regionale. Tutte le disposizioni previste favoriscono selettivamente allevatori e imprese agroindustriali della Sardegna rispetto ad altri allevatori e imprese italiane ed europee che non ricevono siffatti aiuti.

Inoltre, l'intervento mobilita considerevoli risorse a favore del settore lattiero italiano, nel quale si registra un importante volume di scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Stati membri. Nel 1998 l'Italia ha importato 4,34 milioni di t di latte dagli altri Stati membri dell'Unione europea, mentre ha esportato verso gli altri Stati membri dell'Unione europea complessivamente 20,391 milioni di t. Nello stesso anno l'Italia ha prodotto latte per un valore di 4,2 miliardi di EUR, a fronte di una produzione complessiva dell'Unione europea di 38,5 miliardi di EUR ⁽⁶⁾.

Per quanto riguarda la campagna informativa di cui all'articolo 8 della legge regionale, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane secondo cui non si tratta di un'azione pubblicitaria o promozionale dei prodotti agricoli ai sensi della disciplina comunitaria applicabile ⁽⁷⁾, bensì di una campagna di educazione sanitaria destinata agli allevatori e ai consumatori. Per gli allevatori sono previste azioni di sensibilizzazione sulla lotta contro l'epizootia e il suo vettore, mentre le azioni rivolte ai consumatori si prefiggono di chiarire che la blue tongue non è trasmissibile all'uomo. Date le premesse, la Commissione ritiene che si tratti di una misura di informazione che non soddisfa le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

Di conseguenza, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale contengono aiuti di Stati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

⁽⁶⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁷⁾ GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Nel settore agricolo, la conformità all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato degli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie dev'essere analizzata alla luce delle disposizioni del punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽⁸⁾ (di seguito denominati «orientamenti»).

Tenuto conto delle summenzionate disposizioni, la Commissione ritiene che l'erogazione agli agricoltori di un aiuto a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizootie o fitopatie possa essere autorizzata unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle competenti autorità nazionali di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie che comportino un indennizzo, sia organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare soggetti privati a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione. Inoltre, la Commissione può prevedere aiuti soltanto per le malattie che costituiscono fonte di preoccupazione per le pubbliche autorità, non per interventi che si può legittimamente presumere spettino agli agricoltori medesimi.

Gli aiuti devono avere carattere preventivo, compensativo o misto.

Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali, nonché le spese relative all'abbattimento del bestiame.

Può essere concesso un indennizzo a concorrenza del valore normale del bestiame abbattuto. Può essere prevista una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame nonché alla quarantena o ad altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima della ricostituzione del bestiame.

Nessun aiuto può essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per misure di lotta contro talune infezioni. Analogamente, nessun aiuto può essere concesso se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a

meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime comunitario, nazionale o regionale, la Commissione esige la prova che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi.

Indennizzi per gli animali abbattuti

Per quanto riguarda gli indennizzi per l'abbattimento dei capi ordinato dalle autorità pubbliche, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi. La febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è fonte di preoccupazione per le autorità pubbliche a livello comunitario, nazionale e regionale.

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽⁹⁾ stabilisce infatti, all'articolo 3, che gli interventi di urgenza possono riguardare anche la blue tongue. Per quanto riguarda il livello nazionale, la Commissione ha preso atto che, in data 28 agosto, le autorità italiane hanno disposto il divieto di movimentazione di ruminanti domestici e selvatici originari o provenienti dalla Sardegna (compresi sperma, ovuli e embrioni) verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, le autorità regionali hanno disposto il divieto di spostamento di animali di qualsiasi categoria e l'obbligo di lotta contro i vettori, nell'ambito di un piano di lotta ed eradicazione della blue tongue. Date le premesse, la Commissione ritiene che la blue tongue preoccupi le autorità pubbliche a tutti i livelli e che non si tratti di misure compensative che si può legittimamente presumere siano di pertinenza degli agricoltori medesimi.

Per quanto riguarda il tipo di misura, trattasi di interventi a carattere compensativo, a titolo di indennizzo del valore di mercato dei capi abbattuti per ordine delle autorità pubbliche.

Per quanto riguarda il livello dell'indennizzo, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le autorità italiane intendono avvalersi delle disposizioni della legge nazionale n. 218/88 e delle relative disposizioni di applicazione (DM n. 298/89). È pertanto previsto il pagamento fino al 100 % del valore di mercato delle carni nei mercati rappresentativi (Foggia per gli ovini dell'Italia meridionale). Tale metodo, tradizionalmente applicato in Italia per indennizzare i danni causati da epizootie, è già stato accettato dalla Commissione in altri casi⁽¹⁰⁾.

La normativa comunitaria non impone che il costo delle misure sia a carico delle aziende agricole. Gli interventi previsti dall'articolo 2 sono attuati dalla Regione Sardegna; successivamente, lo Stato italiano trasferirà i relativi importi al bilancio regionale. Inoltre, l'intervento non beneficia di contributi comunitari. Di conseguenza, la notifica non determina un doppio finanziamento degli interventi.

La Commissione ritiene quindi che l'intervento previsto all'articolo 2 della legge regionale soddisfi le condizioni fissate al punto 11.4 degli orientamenti.

⁽⁹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ Precedenti: N 49/2000, N 690/99.

⁽⁸⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

Indennizzi per gli animali morti

In merito all'intervento di cui all'articolo 3, ossia gli indennizzi per i capi morti nell'azienda, la Commissione ritiene, come in altri casi ⁽¹¹⁾, che gli animali in questione possano essere assimilati ad animali abbattuti per ordine delle autorità pubbliche.

Per giungere a questa conclusione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'insorgenza improvvisa e la virulenza della blue tongue ha creato serie difficoltà ai servizi veterinari regionali, comportando addirittura considerevoli riassegnazioni di personale. Inoltre, l'indennizzo è limitato ai capi per i quali un certificato veterinario attesti che la morte è dovuta a blue tongue. Infine, la Commissione ritiene che l'intervento sia molto circoscritto (2 % degli animali potenzialmente interessati).

Compensazione per la perdita di reddito e per i maggiori costi per l'alimentazione del bestiame

Il punto 11.4 degli orientamenti prevede esplicitamente la possibilità di compensazione per la perdita di profitto. Data la situazione, gli indennizzi previsti dall'articolo 3 per compensare la perdita di reddito sono giustificati in ragione dell'andamento stagionale della produzione lattiera della Sardegna e della durata del divieto di movimentazione. La perdita di produzione si ripercuoterà infatti su un anno, nel quale i produttori non avranno redditi da vendita del latte né percepiranno gli aiuti diretti della Comunità. Inoltre, per effetto del decreto regionale che vieta lo spostamento di qualsiasi ruminante, gli agricoltori dovranno acquistare foraggi, con conseguenti costi aggiuntivi per tutta la durata del blocco. La Commissione ha considerato che i due aiuti summenzionati potrebbero rientrare nella definizione di perdita di profitto ai sensi del punto 11.4 degli orientamenti.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo degli aiuti, la Commissione ritiene che non si determini compensazione eccessiva dei costi.

Ai fini dell'indennizzo della perdita di reddito conseguente all'abbattimento dei capi, le autorità italiane hanno preso in considerazione la perdita di reddito di un anno (produzione commercializzabile per ovino meno i costi di produzione), aggiungendo gli aiuti comunitari non percepiti per il 2001. Gli indennizzi per perdita di reddito sono inoltre differenziati in funzione del tipo di ovino (ovino comune/ovino iscritto nel libro genealogico) o di regione (zone normali/zone svantaggiate). L'aiuto ammonta al 90 % della perdita di reddito così calcolata.

Per quanto riguarda i costi aggiuntivi per l'alimentazione del bestiame, le autorità italiane hanno preso in considerazione i costi annuali di alimentazione di un ovino a foraggio moltiplicati per la quota di riduzione nel pascolo (che considera, oltre alla riduzione fisica, anche il periodo di pascolo). Per i bovini/bufali gli aiuti sono moltiplicati per 6, coefficiente compatibile con quelli considerati nei regolamenti comunitari [bovini — 1 CN; ovini — 0,15 CN ⁽¹²⁾]. Inoltre, l'aiuto è limitato a 2 milioni di ITL per azienda.

Aiuti alle imprese e cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Per quanto riguarda l'articolo 5, che prevede un indennizzo delle perdite subite dalle imprese di trasformazione per riduzione dei conferimenti, le condizioni fissate dagli orientamenti non risultano soddisfatte.

In proposito le autorità italiane hanno sottolineato che si limiteranno a indennizzare esclusivamente le cooperative per i maggiori costi fissi derivanti dai minori conferimenti a seguito della blue tongue.

Il punto 11.4 degli orientamenti non prevede alcuna disposizione relativa all'erogazione alle imprese di trasformazione di indennizzi per i danni causati da epizootie.

La Commissione ritiene che, anche se le autorità italiane riserivano il beneficio degli aiuti alle cooperative, non sia dimostrato un nesso causale tra la malattia (blue tongue) e la riduzione dei conferimenti. In particolare, la regione è stata colpita dalla siccità (cfr. aiuto N 745/2000), che può aver contribuito a determinare la riduzione dei quantitativi conferiti. Inoltre, talune cooperative possono registrare una diminuzione delle materie prime per motivi diversi dalla blue tongue (o dalla siccità).

In virtù del punto 11.3.8 degli orientamenti, che consente esclusivamente di erogare indennizzi agli agricoltori oppure alle associazioni di produttori di appartenenza, non è possibile applicare per analogia le regole in questione alle imprese di trasformazione. In generale, la Commissione ritiene che gli impianti agroindustriali siano flessibili in materia di gestione delle fonti di approvvigionamento. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e una minore redditività, ma non sembra giustificare un'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola.

La Commissione ha ritenuto che, ad eccezione dell'intervento previsto all'articolo 5 della legge regionale, gli altri interventi previsti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che possano quindi beneficiare della deroga prevista per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Non avendo le autorità italiane proposto altre basi giuridiche per l'esame e l'eventuale approvazione della misura di aiuto prevista all'articolo 5 della legge regionale, risulta che l'aiuto debba essere considerato un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto ad alleviare le imprese agroindustriali delle spese che esse stesse devono normalmente sostenere nell'ambito della loro gestione corrente ⁽¹³⁾. In linea di principio tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato comune.

4. Decisione

La Commissione ha quindi deciso di considerare che il disposto dell'articolo 8 della legge regionale non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

La Commissione ha deciso di considerare le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale compatibili con il trattato CE.

⁽¹¹⁾ Precedenti: N 49/2000 (Influenza aviaria — Lombardia).

⁽¹²⁾ Vedere, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽¹³⁾ In particolare, sentenza del Tribunale di prima istanza dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens contro Commissione, Raccolta 1995, pag. II-1675, e la giurisprudenza citata nella sentenza.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁴⁾, la Commissione informa l'Italia che, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, essa ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito agli aiuti previsti all'articolo 5 della legge regionale.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ingiunge all'Italia di fornire, entro un mese dalla ricezione della presente, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare

⁽¹⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

la compatibilità dell'aiuto/della misura. In caso contrario, la Commissione adotterà una decisione sulla base degli elementi di cui dispone. Invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali degli aiuti.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. Inoltre la spesa relativa a misure nazionali che incidano direttamente su misure comunitarie potrà essere esclusa dall'imputazione sul bilancio FEAOG.»

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 327/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

Numero nazionale del fascicolo: —

1. Servizio competente dello Stato membro

- 1.1. Nome: Österreichisches Patentamt
1.2. Indirizzo: A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10,
Telefono (43-1) 53 424-0
Fax (43-1) 53 424-535

2. Associazione richiedente

- 2.1. Nome: Gailtaler Speck — Naturarena Kärnten
2.2. Indirizzo: c/o Siegfried Lasser jun., A-9620 Hermagor, Eggerstraße 14
2.3. Composizione: produttore e trasformatore, rappresentante locale degli interessi.

3. Tipo di prodotto: 3.2. Prodotto a base di carne: Prodotto a base di carni suine marinate.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Gailtaler Speck»

4.2. **Descrizione:** Per la produzione del «Gailtaler Speck» vengono impiegati suini delle seguenti razze: suino di razza indigena, suino Large White, incroci tra suini di razza indigena e Large White, suino Duroc e incroci provenienti da programmi di allevamento riconosciuti della Carinzia. I suini devono essere ingrassati secondo le condizioni specificate nelle norme di produzione del «Gailtaler Speck». Per la fabbricazione del «Gailtaler Speck» vengono utilizzate carni suine fresche con un valore di pH massimo di 5,8. Si impiegano tutte le parti grasse e, se necessario, le singole parti di un lato — pancetta, lombata, coppa, coscia e spalla. Il «Gailtaler Speck» viene marinato, affumicato a freddo e stagionato in appositi locali.

Il colore esterno è giallo dorato, all'interno si presenta di un rosso cupo con una parte bianca di grasso. Il gusto spiccato conferito dalla marinatura e dall'affumicatura è solo delicatamente esaltato dagli aromi naturali e leggermente salato. Il «Gailtaler Speck» ha consistenza soda, è tenero all'assaggio e si scioglie in bocca.

4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione è delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Kötschach-Mauthen, Dellach, Kirchbach, Gitschtal, Hermagor, St. Stefan im Gailtal, Nötsch im Gailtal, Feistritz an der Gail e Hohenthurn. I suini utilizzati per la produzione del «Gailtaler Speck» provengono dalla valle stessa (Gailtal) e, in caso di necessità, da altre regioni della Carinzia.

4.4. **Prova dell'origine:** La produzione di speck nella regione della Gailtal è documentata sin dal 15° secolo. Relazioni di viaggi, inventari agresti e descrizioni del vitto dei servitori testimoniano dell'importanza dello speck nelle abitudini alimentari dei valligiani. Questo salume, infatti, grazie all'affumicatura e all'essiccazione all'aria, si conservava a lungo.

4.5. **Metodo di ottenimento:** Il metodo di ottenimento è stabilito nelle norme per la produzione del Gailtaler Speck («Gailtaler Speck-Richtlinien»). Tali norme disciplinano l'origine e la qualità dei prodotti di base e il metodo di produzione, definiscono le caratteristiche del prodotto e contengono prescrizioni relative all'assicurazione della qualità, secondo le quali tutti i produttori del «Gailtaler Speck» devono garantire una completa tracciabilità quale definita dalle suddette norme. I pezzi di carne, con un valore di pH non superiore a 5,8, vengono salati a secco senza essere pressati, con l'aggiunta di sale da cucina o aromatizzato, pepe, aglio ed altre spezie ed erbe, secondo preparazioni tradizionali tramandate da generazioni. Viene così ridotto il contenuto d'acqua della carne e si ostacola lo sviluppo di microrganismi nocivi. Segue la fase di marinatura, che si svolge preferibilmente su appositi tavoli in legno tradizionali o in speciali vasche di materiale sintetico o di acciaio ad una temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C e con un'umidità dell'aria di circa il 70 %. I salumi, marinati per un periodo variabile tra una e quattro settimane, vengono quindi appesi ad essiccare completamente, per essere successivamente affumicati nell'apposito locale ad una temperatura massima di 22 °C. Com combustibile viene utilizzato esclusivamente legno di faggio, al quale si aggiungono rametti di ginepro che conferiscono il caratteristico aroma. L'affumicatura viene interrotta più volte per fare entrare aria fresca; grazie a tale procedimento lo speck acquisisce il suo aroma distintivo. È il produttore che, in base alla pratica e all'esperienza acquisita, stabilisce i momenti esatti in cui far entrare l'aria e l'esatta durata delle singole interruzioni del processo di affumicatura. Terminata questa fase, lo speck viene trasferito nel locale di stagionatura, dove rimane a una temperatura (esistente o ottenuta artificialmente) compresa tra 8 °C e 16 °C e con un'umidità relativa del 60-80 % per un periodo variabile tra un minimo di quattro e un massimo di dodici settimane, a seconda delle dimensioni. A questo punto la stagionatura è ultimata. Se si considera una percentuale di grassi del 25 %, la perdita dovuta all'essiccazione corrisponde al 30-40 % del peso iniziale fresco.

4.6. **Legame:** In passato era soprattutto l'esigenza di conservare la carne che rendeva necessaria la produzione dello speck. Grazie alle particolari condizioni di stagionatura legate al clima, all'impiego esclusivo di suini ingrassati lentamente con mangimi ad alto valore nutritivo e al metodo basato su modi di produzione tradizionali e su preparazioni tramandate da generazioni, il «Gailtaler Speck» è divenuto un prodotto tipico della regione ed è anche conosciuto oltre i suoi confini. L'esperienza tramandata da secoli e portata avanti di generazione in generazione scandisce i tempi della lavorazione della carne fresca di suino, trasformandola in un prodotto affinato di grande valore gastronomico. La conoscenza e l'esperienza della variabilità delle stagioni e delle condizioni atmosferiche consentono ai produttori di produrre in condizioni ottimali, mettendo opportunamente a profitto i diversi periodi. Lo sfruttamento delle particolari condizioni climatiche della Gailtal, la sua temperatura e umidità costanti, le numerose ore di sole, la scarsa formazione di nebbia in inverno e i venti purificatori del sud sono tutti elementi che danno un contributo decisivo alla produzione di uno speck eccellente e unico per le sue caratteristiche in tutta la Carinzia. Grazie al regolare affluso di aria e agli sbalzi minimi di temperatura e di umidità, il prodotto può essiccare uniformemente. Il lento processo di stagionatura conferisce allo speck l'aroma caratteristico e la lunga conservabilità.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Der Landeshauptmann von Kärnten

Indirizzo: Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1
A-9020 Klagenfurt.

4.8. **Etichettatura**

Il prodotto viene riconosciuto mediante una placchetta o un cordoncino, o elementi di riconoscimento ritenuti equivalenti, apposti sullo speck o sul pezzo di speck in posizione idonea e recanti, in caratteri leggibili e non modificabili, il nome del produttore e il numero di controllo. Quest'ultimo deve essere registrato nel disciplinare di produzione («Speckprotokoll») che il produttore è tenuto a presentare all'organismo di controllo. Il disciplinare documenta infatti il rispetto delle norme relative al metodo di ottenimento per ogni partita di speck e consente inoltre di effettuare in qualsiasi momento un controllo del rispetto delle suddette norme. È autorizzato l'utilizzo di marchi commerciali o di nomi propri ai fini del riconoscimento del prodotto, purché essi non inducano in errore il consumatore.

4.9. **Condizioni nazionali**

Legge austriaca sui prodotti alimentari (Österreichisches Lebensmittelgesetz) (LMG 1975, BGBl. 86/1975 idgF).

Codex Alimentarius Austriacus Kapitel B 14.

N. CE: G/AUT/00192/01.05.02

Data del ricevimento del fascicolo integrale: 24 settembre 2001.

Comunicazione della Commissione relativa ai tassi di riferimento/attualizzazione in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2001

(2001/C 327/05)

Belgio	5,23 %
Danimarca	6,70 %
Germania	5,23 %
Grecia	5,23 %
Spagna	5,23 %
Francia	5,23 %
Irlanda	5,23 %
Italia	5,23 %
Lussemburgo	5,23 %
Paesi Bassi	5,23 %
Austria	5,23 %
Portogallo	5,23 %
Finlandia	5,23 %
Svezia	6,40 %
Regno Unito	7,06 %

Questi tassi sono definiti in base al metodo di fissazione e di aggiornamento dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Il metodo ha subito un adattamento tecnico secondo la comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 241 del 26.8.1999, pag. 9. In seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia, in data 1° gennaio 2001, il tasso di riferimento applicato alla Grecia è identico a quello degli undici Stati membri che già hanno adottato l'euro.

La pubblicazione dei tassi è prevista dai regolamenti (CE) n. 68/2001 (considerando 9), (CE) n. 69/2001 (considerando 6) e (CE) n. 70/2001 (considerando 10), del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, 30 e 33), concernenti l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE rispettivamente agli aiuti alla formazione, agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2627 — Otto Versand/Sabre/Travelocity JV)**

(2001/C 327/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 novembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Otto Versand & Co. (Germania) e Sabre Holdings Corporation (USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Travel Overland Flugreisen GmbH & Co. KG (Germania), al momento soggetta al controllo esclusivo da parte di Otto Versand & Co., mediante acquisto di azioni e conferimento di attività. In seguito all'operazione, l'impresa comune sarà denominata Travelocity Europe.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Otto Versand & Co.: vendita al dettaglio di prodotti non alimentari tramite cataloghi e posta, agenzia viaggi,
 - Sabre Holdings Corporation: commercializzazione e distribuzione di servizi di viaggio mediante il suo sistema informatizzato di prenotazioni GDS (Global Distribution System),
 - Travelocity Europe: agenzia viaggi on-line.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2627 — Otto Versand/Sabre/Travelocity JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2471 — Accenture/Lagardère/JV)**

(2001/C 327/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 luglio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 301M2471. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2588 — Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal)**

(2001/C 327/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 17 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2588. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2614 — ThyssenKrupp/Camom/Eurig)**

(2001/C 327/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 7 novembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2614. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2387 — Heineken/Bayerische Brauholding/JV)**

(2001/C 327/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 12 luglio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2387. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2508 — Fortum/OM/JV)**

(2001/C 327/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 10 agosto 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2508. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.2297 — BP Chemicals/Solvay (PP)]**

(2001/C 327/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2297. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2299 — BP Chemicals/Solvay/HDPE JV)**

(2001/C 327/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2299. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2001/C 327/14)

I. Oggetto

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 100 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2258/2001 ⁽¹⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 23 novembre 2001 e scade il 29 novembre 2001, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

III. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), C/Beneficencia 8, E-28004 Madrid

[telex: 23427 FEGA E; fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87].

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 2258/2001».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 305 del 22.11.2001, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.